

Allegato "B" all'atto n. 4670/3123 di rep.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AltroDomani ONLUS" o "AltroDomani APS - ETS"

PREMESSA

L'Associazione "AltroDomani ONLUS" nasce dall'iniziativa di alcuni genitori accomunati dalla patologia gravemente invalidante dei rispettivi figli: la Distrofia Muscolare di Duchenne.

Le oggettive crescenti difficoltà quotidiane delle persone affette da patologie neuromuscolari e delle loro famiglie, a livello locale e sovra locale, costituiscono motore e stimolo circa il desiderio di associarsi per tentare di avere un peso rilevante e determinante nel porre le basi di un miglioramento delle condizioni di vita in attesa che la ricerca scientifica identifichi una cura definitiva.

AltroDomani vuole, inoltre, contribuire all'affermazione e alla piena realizzazione della vita di persone con disabilità. Il presente Statuto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.

ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita in Torino, conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., all'indirizzo risultante presso l'Anagrafe Tributaria, l'Associazione denominata "AltroDomani ONLUS" di seguito indicata come "l'Associazione". La denominazione potrà essere indifferentemente utilizzata come "AltroDomani ONLUS" oppure "Altro Domani ONLUS" sempre indicando il medesimo soggetto. L'Acronimo ONLUS fa parte integrante della denominazione e rientrerà in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

A seguito dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Enti Terzo Settore (RUNTS), nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale", la denominazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo "APS - ETS" - Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore - in sostituzione di "ONLUS" adoperando la denominazione "AltroDomani APS - ETS" o indifferentemente "Altro Domani APS - ETS" sempre indicando il medesimo soggetto, salva la decorrenza del termine dell'art. 104 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.; nel contempo vi sarà la cessazione di efficacia di ogni clausola statutaria che faccia riferimento al D. Lgs. n. 460/1997, per quanto non compatibile con la normativa di cui al D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS).

L'Associazione potrà modificare il proprio indirizzo, all'interno del Comune ove ha eletto la propria sede, mediante decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, senza che si renda necessaria una modifica del presente Statuto.

L'Associazione svolge la sua attività nell'ambito del territorio italiano ed europeo. Eventuali sedi secondarie o even-

tuali sezioni potranno essere costituite, anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

L'Associazione non ha fini di lucro e durante la vita associativa non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione e' formata su base volontaria, democratica, apartitica, aconfessionale e non ammette distinzioni in base a sesso, nazionalità, fede o credo politico.

La vita dell'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 (esclusivamente fino a quando tale normativa sarà applicabile, e comunque fino a che l'Associazione non sarà iscritta al RUNTS quale Ente del Terzo Settore), dal D. lgs. 117/2017 e comunque dalla normativa vigente, nonché dal presente Statuto.

ART. 2

DURATA

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata.

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione ha come scopo il perseguimento, in via esclusiva o principale e senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale nei confronti dei pazienti disabili e in particolare dei pazienti affetti da malattie genetiche neuromuscolari e delle loro famiglie, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Nello specifico, e per la realizzazione di detto scopo, l'Associazione orienta la propria attività verso le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. individuate dalle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico, e a titolo esemplificativo, l'Associazione si propone di perseguire i predetti scopi mediante le seguenti azioni:

- Promuovere e ricercare strumenti e iniziative atte a permettere di sostenere, facilitare e agevolare gli aspetti psico-cognitivi, riabilitativi, educativi, sociali, lavorativi, sportivi e culturali dei pazienti neuromuscolari, attuando e favorendo processi multidisciplinari, per il miglioramento delle loro condizioni di vita.
- Divulgare informazioni e conoscenze circa le malattie neuromuscolari presso l'opinione pubblica, le istituzioni pubbliche e private, gli enti e le sedi più opportune tramite l'organizzazione e la partecipazione a eventi, convegni, campagne informative e, in generale, tramite tutte le forme più utili alla diffusione.
- Proporre e sollecitare interventi economici, giuridici e legislativi che risultino di aiuto alle problematiche della disabilità.
- Diffondere informazioni utili ai pazienti neuromuscolari e alle proprie famiglie.
- Promuovere l'incontro delle famiglie dei pazienti neuromuscolari favorendo l'interscambio di informazioni.
- Incentivare e sostenere gli incontri e gli scambi di informazioni ed esperienze tra ricercatori scientifici, medici e operatori in Italia e all'estero con lo scopo di incoraggiare la ricerca e le possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
- Proporre, stimolare e favorire intese e convenzioni per la creazione, ed eventualmente la gestione sul territorio, di centri esperti che possano divenire reale punto di riferimento circa l'assistenza per le aree locali e regionali e possano costituire poli di sviluppo per progetti di ricerca, anche in convenzione o partecipazione del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e i centri universitari.

- Raccogliere fondi necessari per la ricerca scientifica circa le cure e il miglioramento delle condizioni di vita.
- Promuovere attività finalizzate alla raccolta fondi e ricevere donazioni, lasciti, sottoscrizioni e contributi da utilizzarsi per l'adempimento degli scopi istituzionali.
- Promuovere l'attività di collaborazione con altre associazioni che perseguono scopi simili nell'intento di migliorare le condizioni di vita dei pazienti.

Nell'insieme del proprio quadro istituzionale l'Associazione potrà:

- collaborare anche economicamente con altri Enti pubblici o privati, Organizzazioni e Associazioni che perseguono scopi simili ai propri;
- pubblicare riviste, notiziari di informazione, bollettini di aggiornamento nei modi di diffusione più convenienti in attinenza con le finalità sociali;
- organizzare e promuovere corsi di formazione, di aggiornamento, seminari, stage e convegni per aumentare le competenze degli operatori e dei familiari;
- esercitare operazioni mobiliari e immobiliari e le eventuali operazioni connesse utili al raggiungimento delle finalità associative;
- avallare l'apertura di altre sedi territoriali distaccate.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse funzionalmente connesse, e ad eccezione delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione può svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può avvalersi anche di volontari nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto dell'Art. 17 del d. lgs. 117/2017. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al

cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 4

I SOCI o ASSOCIATI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, ne accettino gli scopi e i programmi operativi. Il numero dei soci è illimitato, e non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche e gli enti, questi a mezzo dei loro legali rappresentanti o delegati, nei limiti sopra indicati e comunque nei limiti di cui alla disciplina del Codice del Terzo Settore.

Pur nella assoluta parità di diritti e di doveri, i soci possono essere raggruppati fra loro secondo diverse denominazioni, al fine di meglio evidenziare il loro ruolo e la loro funzione all'interno dell'Associazione. Il presente Statuto identifica sin d'ora i seguenti raggruppamenti fra soci, fermo restando che in futuro l'Assemblea dei soci potrà identificare altre qualora se ne ravvisi l'utilità:

1. soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
2. soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che hanno aderito dopo la costituzione o aderiranno successivamente all'Associazione;
3. soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea dei soci, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale o economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché dell'elettorato attivo e passivo. I soci minorenni ed i soci persone giuridiche esprimono il diritto di voto attraverso i loro legali rappresentanti o delegati.

ART. 5

MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati recante la

dichiarazione di condividerne le finalità, l'impegno ad osservare Statuto e regolamenti e al versamento della quota associativa. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile con risposta da inviarsi entro 45 (quarantacinque) giorni dalla propria delibera. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate e comunicate all'interessato il quale può presentare ricorso avverso al provvedimento di reiezione presso il Presidente entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso il Presidente sottoporrà la richiesta di ammissione, corredata dalle motivazioni di reiezione e dal ricorso del richiedente, alla prima riunione utile dell'Assemblea dei Soci, la quale delibererà in merito e ne darà comunicazione all'interessato attraverso il Segretario entro 30 (trenta) giorni. Tale delibera dell'Assemblea è inappellabile ed insindacabile.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel Libro soci attraverso la segreteria.

Ai soci è rilasciata la tessera personale annuale con scadenza alla chiusura di ciascun esercizio associativo.

L'ammissione a socio onorario e benemerito, previo consenso degli interessati, è decisa dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e può riguardare anche persone giuridiche o enti.

ART. 6

DIRITTI, DOVERI ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
2. a partecipare alle Assemblee, con diritto di voto se risultano iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa;
3. ad accedere alle cariche associative, se persone fisiche maggiori di età e con capacità di agire;
4. a prendere visione di tutti i libri sociali, gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Tutti i soci sono tenuti:

1. a osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. al versamento della quota associativa;
3. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, non lederne l'immagine e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività e che ne possano arrecare danno.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire

l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione.

Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi, la quota sociale o contributo associativo non sono trasferibili e non sono rivalutabili, né sono collegati alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

La perdita della qualifica di associato avviene per:

1. recesso da parte del socio che deve essere presentato per iscritto; nel caso in cui l'Associazione abbia la personalità giuridica esso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, se comunicato almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art. 24 comma 2 c.c.; nel caso in cui invece l'Associazione non sia dotata di personalità giuridica esso ha effetto immediato.
2. morosità nel pagamento della quota annuale;
3. delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità e inadempienza verso gli obblighi statutari e in caso di danni morali o materiali arrecati all'Associazione. A giudizio del Consiglio Direttivo l'esclusione può essere tramutata in sospensione a tempo determinato; tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Prima di procedere all'esclusione devono comunque essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica;
4. decesso del socio o estinzione della persona giuridica.

ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Vice Presidente;
5. Il Segretario;
6. Il Tesoriere;
7. Il Revisore Legale o l'Organo di Controllo.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 8

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione; è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente in carica.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e fi-

nanziario, per la programmazione dell'attività futura e del rendiconto preventivo.

È compito dell'assemblea ordinaria:

- nominare o revocare il Consiglio Direttivo;
- nominare o revocare il Revisore Legale o l'Organo di Controllo;
- approvare il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. ed eventualmente il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 del medesimo D.Lgs.;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati in caso di ricorso da parte dell'interessato;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto;
- modificare l'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso comune ove è stata eletta la sede dell'associazione.

E' compito dell'assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione,
- deliberare su ogni eventuale altra materia riservata dalla Legge, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dal presente Statuto

ART. 9

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

La convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria avverrà almeno otto giorni prima della data fissata a mezzo di comunicazione agli associati a mezzo posta, fax, e-mail o telegramma o comunque qualsiasi mezzo che consenta la certezza dell'avvenuto ricevimento della comunicazione ed eventualmente mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione. Qualora all'Assemblea partecipino tutti gli associati, e quindi la medesima sia totalitaria, la stessa risulta validamente costituita qualunque sia stato il mezzo di convocazione.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (vedi art. 20 c.c.). Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega

scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'associazione (art. 2372 codice civile).

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente in carica e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età o dalla diversa persona nominata dai presenti.

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10

VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

In caso l'associazione sia riconosciuta giuridicamente, nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio gli amministratori o componenti del Consiglio Direttivo non votano.

In materia di conflitto di interessi si applica quanto previsto dall'art. 2373 del codice civile.

ART. 11

VERBALIZZAZIONE E LIBRI SOCIALI

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci e quelle

adottate dal Consiglio Direttivo dovranno essere riportate sugli appositi libri dei verbali a cura del Segretario e da questo sottoscritti insieme al Presidente.

Sono previsti i seguenti libri sociali:

- Libro soci;
- Libro verbali adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro verbali adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- Libro verbali adunanze dell'Organo di controllo (se istituito);
- Registro volontari.

I soci hanno diritto di visionare i libri sociali i quali sono disponibili presso la Segreteria, previa richiesta scritta, nel rispetto delle regole di cui al presente Statuto e della normativa vigente sulla privacy.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da un minimo di 3 a 9 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Per garantire la continuità della linea di azione dell'Associazione, membro di diritto del Consiglio Direttivo successivo è il Presidente uscente.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiori di età.

Non può far parte del Consiglio Direttivo, o se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 codice civile).

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti principali funzioni:

1. nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e le altre cariche necessarie al funzionamento dell'Associazione, se non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea dei Soci;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
4. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
5. predisporre il rendiconto preventivo e consuntivo, le bozze del bilancio di esercizio ed, eventualmente, del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

6. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;
7. deliberare l'ammissione, il rigetto motivato delle richieste di ammissione e l'esclusione dei soci;
8. deliberare circa l'apertura di sedi distaccate o sezioni;
9. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
10. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
11. determina l'ammontare della quota associativa annua.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

ART. 13

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei Soci, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dal presente Statuto e dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare i poteri, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, a uno o più dei propri membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente in carica e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

La riunione può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio Direttivo si riterrà valida per la presenza della metà più uno dei Consiglieri e le delibere saranno valide tramite voto favorevole della maggioranza.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla

scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

ART. 14

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno del Consiglio Direttivo stesso, fra i Consiglieri stessi; egli è il rappresentante legale dell'Associazione, a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio con maggiore anzianità d'iscrizione all'Associazione. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi ed ha poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti di quanto oltre precisato.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni e compie gli atti di amministrazione delegati dal Consiglio Direttivo. In caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Ha poteri di iniziativa verso l'interno e l'esterno per attività finalizzate al perseguimento degli scopi del presente Statuto. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

La carica di Vice Presidente può essere attribuita a più Consiglieri qualora il Consiglio Direttivo lo consideri utile ai fini del buon funzionamento dell'Associazione. Essi opereranno in accordo con il Presidente.

Il Presidente può demandare al/ai Vice Presidenti alcuni aspetti del proprio compito istituzionale attraverso deleghe specifiche che potranno avere carattere temporaneo o permanente. Le deleghe dovranno essere notificate al Segretario il quale provvederà a verbalizzarle.

Nel caso in cui il Presidente non possa temporaneamente assolvere alle sue funzioni ed esistano più Vice Presidenti egli nominerà un suo sostituto. Qualora sia impossibilitato alla nomina, essa verrà deliberata dal Consiglio Direttivo.

Esso deciderà anche se, a causa dell'indisponibilità permanente della carica presidenziale, per la salvaguardia dell'Associazione sia necessario indire nuove elezioni anticipate oppure ufficializzare la reggenza straordinaria permanente del Vice Presidente fino a scadenza naturale del rinnovo dell'organo.

ART. 15

SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi

membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. È il responsabile della regolare convocazione e verbalizzazione delle riunioni sociali e cura la tenuta della corrispondenza e degli archivi dell'Associazione.

ART. 16

TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e della redazione dei bilanci. Deve rendicontare semestralmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

ART. 17

ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

Qualora l'Assemblea lo reputi opportuno oppure venga imposto dalla legge, l'Associazione nomina un organo di controllo.

Detto organo può essere unipersonale (sindaco unico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile), oppure collegiale (collegio sindacale, composto da tre membri, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile).

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

Qualora ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Laddove i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato

Il revisore unico e l'Organo di Controllo possono essere scelti anche fra non soci.

Il funzionamento ed i compiti dell'Organo di Controllo e del Revisore sono quelli stabiliti dalla legge.

Il mandato all'organo di controllo e a quello di revisione hanno durata triennale (o relativa alle norme di legge bi-genti) e sono rinnovabili.

ART. 18

SEDI DISTACCATE

Il Consiglio Direttivo, su richiesta degli Associati interessati, potrà deliberare circa l'apertura di una sede regionale o provinciale distaccata che opererà in ambito locale in armonia con la sede centrale e per il perseguimento degli scopi statutari.

Nella sede distaccata sarà identificato, a nomina del Consiglio Direttivo, un delegato territoriale responsabile e un Tesoriere. Altre cariche potranno essere designate su neces-

sità. Il delegato territoriale agirà in stretto accordo e dietro delega del Consiglio Direttivo e del Presidente sviluppando iniziative locali in coerenza con gli scopi istituzionali, nel rispetto della legge e contribuendo alla valorizzazione dell'immagine dell'Associazione.

È fatto salvo il diritto della sede centrale di esaminare, valutare e, eventualmente, non autorizzare le iniziative ritenute non conformi alle finalità dell'Associazione, a suo insindacabile giudizio.

Le iniziative e i progetti a carattere centrale decisi dal Consiglio Direttivo dovranno essere condivise nelle sedi distaccate.

A consuntivo delle attività svolte dovrà essere fornita alla sede centrale una relazione semestrale completa delle attività e un rendiconto economico.

Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà, a suo giudizio, di sciogliere una sede distaccata nelle forme di cui all'art. 22 del presente Statuto.

ART. 19

GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'attività dei volontari è incompatibile con l'esistenza di rapporti di lavoro retribuiti con l'Associazione, salvo quanto eventualmente consentito dall'articolo 36 del CTS.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci, e comunque nei limiti fissati dall'art. 17 del CTS.

È vietata la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti di alcun genere, in denaro o in natura.

ART. 20

PATRIMONIO E ENTRATE

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

1. dai beni conferiti all'Associazione al momento della costituzione;
2. dalle quote associative annuali ordinarie e straordinarie stabilite dall'Assemblea dei soci;
3. da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
4. dai contributi volontari dei propri soci;

5. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti di qualsiasi genere;
6. dai beni acquistati dall'Associazione per finalità statutarie;
7. dal ricavato di iniziative - anche di tipo commerciale - poste in essere in attuazione delle finalità degli scopi sociali;
8. dal ricavato delle attività diverse di cui all'art.6 D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Detto patrimonio non può essere devoluto e distribuito, o utilizzato per oggetto o scopi diversi da quelli istituzionali dell'Associazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre ONLUS o Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali utili o avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

È fatto obbligo all'Associazione di redigere il bilancio o rendiconto annuale. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposta dal Consiglio Direttivo ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. la bozza del bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea per la definitiva approvazione.

L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 15 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 22

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i

poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'applicazione all'Associazione della disciplina di cui al Codice del Terzo Settore vi sarà la cessazione di efficacia della sopra riportata clausola, e contestuale efficacia delle sotto estese disposizioni statutarie.

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. Il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 23

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi e nella normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmati:

IEVA Francesco Rosario

Maria Cristina DE CESARE Notaio